

Cass. 13.7.2015 n. 14544

Ordinanza

In fatto e in diritto

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia, sez. Catania n. 347/34/12, depositata il 4.10.2012. Il giudice di appello, in accoglimento dell'impugnazione proposta da S. Ezio, annullava la cartella di pagamento emessa per IRPEF relativa a redditi soggetti a tassazione separata per l'anno 2006, ritenendo decisivo il mancato invio alla parte contribuente dell'invito bonario di pagamento o di altra comunicazione che appariva obbligatoria dopo l'entrata in vigore dell'art. 6 c. 5 L. n. 212/2000 e dell'art. 36-bis DPR n. 600/73.

L'Agenzia delle entrate deduce la violazione dell'art. 36-bis del DPR n. 600/73 e dell'art. 1 c. 412/2004 n. 311, nonché dell'art. 6 c. 5 della L. n. 212/2000. Lamenta che la comunicazione o invito bonario anche in tema di redditi soggetti a tassazione separata era dovuta solo in presenza di incertezze di aspetti rilevanti della dichiarazione.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di omessa motivazione circa un fatto controverso per il giudizio.

La parte contribuente, costituitasi con controricorso, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, comunque insistendo per l'infondatezza delle censure. Premesso che il ricorso introduttivo consente di individuare l'oggetto della lite e sia pur succintamente le fasi del giudizio di merito, il primo motivo è infondato, determinando l'assorbimento del secondo motivo. La causa può essere infatti decisa sulla base del seguente principio, espresso da questa Corte e dal quale non vi è motivo di discostarsi: "In tema di riscossione delle imposte, l'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, obbliga l'Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dall'art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicché l'omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione - Cass. n. 11000/2014. Ora, nel caso di specie la CTR ha escluso che l'avviso bonario fosse necessario per le ipotesi di somme indicate dal contribuente nella dichiarazione e non versate o quando sia stato commesso un evidente errore materiale, invece ritenendo dovuta detta comunicazione "... in tutti gli altri casi, specie se vengono comminate sanzioni ed accessori", trattandosi di veri e propri atti impositivi, nemmeno potendosi imporre al contribuente di recarsi presso gli Uffici per ottenere chiarimenti o l'eliminazione e riduzione delle sanzioni". Orbene, nel caso di specie va evidenziato, per un verso, che l'Agenzia non ha fatto oggetto di impugnazione la questione relativa alla necessità dell'avviso bonario quanto alle somme relative a sanzioni e accessori. Sicché sul punto la decisione deve ritenersi ormai passata in giudicato.

Quanto ai redditi soggetti a tassazione separata alle quali si riferiva, altresì, la cartella - v. pag. 1 1[^] cpv. dello svolgimento del processo - la sentenza, ritenendo necessario il previo avviso bonario, si è invece uniformata ai principi giurisprudenziali di questa Corte appena esposti. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte controricorrente come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380-bis c.p.c.

Rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali in favore

della parte controricorrente, liquidandole in euro 3.000,00 per compensi, oltre euro 100,00 per esborsi, ed oltre accessori come per legge.